

**RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE*****“Divieto di appartenenza ad associazioni segrete o riservate”***

Si propone al Consiglio Grande e Generale. di introdurre nell'ordinamento alcune norme che – in maniera semplice e chiara – intendono tutelare la Repubblica dal pericolo di danni che le possono derivare dalla subordinazione, fosse pure soltanto morale, di cittadini o funzionari investiti di poteri pubblici, rispetto ad associazioni che, per essere segrete, possono a buon diritto essere considerate estranee alle tradizioni e alla cultura di questo Paese e capaci di porsi in contrasto con le Leggi e le istituzioni democratiche.

I danni – dei quali si vuole evitare non solo il verificarsi in concreto ma anche il rischio ragionevolmente ipotizzabile, ossia il fondato timore, possono essere i più vari: dal semplice, ma non trascurabile, danno di immagine, dalla lesione della dignità o prestigio internazionale della Repubblica, alla emanazione di atti (politici, giudiziari, amministrativi) ispirati da interessi che non sono quelli della Repubblica, o non lo sono per intero, perché viziati dall'interferenza di organismi occulti e non qualificabili, dall'inquinamento di funzioni pubbliche, dall'effettivo pregiudizio della libertà o della indipendenza di San Marino, dall'indebita compiacenza verso certe persone o pregiudiziale ostilità verso altre, alla vera e propria “ deviazione “ di servizi e funzioni pubbliche.

Se l'una o l'altra di queste forme di infedeltà avesse a manifestarsi, essa avrebbe effetti devastanti sulla organizzazione e sulla personalità dello Stato. Perciò deve essere contrastato e ad ogni costo evitato anche il rischio di infedeltà, essendo questo un pericolo troppo nascosto o insidioso nelle forme, e troppo grave nelle sue possibili conseguenze, per essere tollerato.

Esaminando ora i diversi articoli del progetto, si può osservare come l'elencazione contenuta nell'art. 1 – seppur per certi aspetti assai ampia – sia, sotto il profilo del

rischio possibile, parziale e insufficiente. Va detto però che, se il progetto verrà approvato, la legge avrà essenzialmente valore morale, così da imporre i principi che la sorreggono a tutti coloro che esercitano funzioni di decisione, rappresentanza, imperio od ogni altra funzione a servizio della Repubblica.

Alle radici di questa legge c'è una scelta morale che si impone a tutti i cittadini: l'esclusivo bene della Repubblica prima di ogni altra cosa e al di sopra di ogni altro interesse.

L'art. 2 contiene una definizione di "associazione" segreta e riservata "che non lascia spazio a dubbi. Può essere utile precisare questo: l'espressione "riservata" vuole indicare quelle associazioni che rendono sconosciuti soltanto taluni aderenti o occultano solo in parte finalità e attività associative.

L'art. 3 contiene la comminatoria di sanzione per chi, in urto alla legge, faccia parte di associazione segreta o riservata. Non si tratta di sanzione penale: primo, perché non se ne vede la necessità; secondo, perché il caso non sembra inquadrabile in alcun articolo del codice né si crede convenga introdurre nuove figure di reato in ogni occasione.

Sembra invece appropriata ai principi di moralità pubblica e di supremo ed esclusivo interesse del bene del Paese che ispirano il progetto, considerare la violazione del divieto di cui all'art.1 come atto capace di infrangere il giuramento di fedeltà alla Repubblica o capace di impedire il giuramento pieno di fedeltà e per questo incompatibile con l'esercizio imparziale e non viziato delle funzioni assunte. La decadenza è la misura con la quale di norma l'ordinamento toglie, a chi non ne abbia più i requisiti, l'onore di servire e rappresentare la Repubblica.

Altrettanto naturale è che la appartenenza ad associazioni segrete o riservate impedisca la candidatura agli incarichi politici di rappresentanza del corpo elettorale



elencati all'art. 3, costituendo una chiara causa di ineleggibilità per evidente mancanza di un requisito essenziale.

Eccellenze, Signori Consiglieri.

è con lo spirito di garantire che la nostra Repubblica sia rappresentata e amministrata da persone che operano per l'esclusivo bene dello Stato prima di ogni altra cosa e al di sopra di ogni altro interesse, è per l'alto valore di moralità pubblica che i pochi articoli di cui si compone hanno la capacità di esprimere che si chiede l'approvazione del presente progetto di legge.

San Marino.....21 aprile 2015

*Augusto Michelotti* (AUGUSTO MICHELOTTI) S.U.

*Franco Santi* (FRANCO SANTI) CIVICO LO

*Elena Tonini* (ELENA TONINI) MOV. RETE

*Mario Fiorini* (MARIO FIORINI) AP

*Guerrino Zanotti* (GUERRINO ZANOTTI) PSD

*Luca Laffari* (LUCA LAFFARI) CONS. IND.

*Renise Ronzetti* (RENISE RONZETTI) CONS. IND.

*Luca Santoluci* (LUCA SANTOLUCI) CIO

*Maria Luisa Berti* (MARIA LUISA BERTI) NS

*Rossano Fabbrì* (ROSSANO FABBRÌ) PS

*Federico Pedini* (FEDERICO PEDINI) CONSIGLIERE INDIPENDENTE

*Volia Formo PD CS (Giovanni Formo Ughini)*